



COMUNE di CASELETTE

Provincia di TORINO

Via Alpignano 48 - ☎ 011/9688216 - 9687048 - ☎ 011/9688793
 E-mail: tecnico@comune.caselette.to.it oppure tecnico2@comune.caselette.to.it
www.comune.caselette.to.it
 cf. 01290670015

ORDINANZA N. 10/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che in data 09/04/2008 è stata rilasciata autorizzazione per la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia alla Ditta Geoservi S.r.l. con sede in Avigliana (TO) – Via Moncenisio, 1 C.F. 09371620015;

che in data 01/08/2011 è stata presentata istanza di rinnovo con ampliamento di autorizzazione di cava;

Visto il Giudizio Positivo di compatibilità Ambientale giusta Deliberazione della Giunta Provinciale n. 43 del 16/10/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 37-227 del 04/08/2014, con la quale si è emanata la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano il cui allegato "A", che riguarda specificatamente la tenuta di Sant'Antonio di Ranverso, dispone fra l'altro, che "non è ammessa la realizzazione di: nuove attività estrattive e ampliamento di quelle esistenti;

Atteso che l'allegato "A" sopra citato consente eccezioni soltanto in caso di coltivazioni di cave in esercizio;

Atteso che in data 09/04/2013 è scaduta l'autorizzazione precedentemente rilasciata per la quale è stato richiesto il rinnovo in argomento, e pertanto la cava in oggetto non poteva intendersi "in esercizio" al momento della pubblicazione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tenimenti storici dell'ordine Mauriziano;

Atteso che prima della scadenza della precedente autorizzazione e cioè il 09/04/2013 l'autorizzazione richiesta non è stata rilasciata in quanto la Geoservizi non ha provveduto a presentare polizza fideiussoria a garanzia del corretto recupero ambientale dell'importo di Euro 5.036,00 a favore del Comune di Caselette;

Visto il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis, Legge 241 del 1990, prot. n. 6151 del 10/12/2015, trasmesso mediante lettera raccomandata AR;

Vista la nota assunta al Prot. C.le in data 24/12/2015 al n. 6448, con la quale gli Avvocati Vittorio Barosio e Claudia Maria Cicchetti, in qualità di delegati della Geoservizi S.r.l., hanno presentato osservazioni in merito al succitato preavviso di diniego;

Ritenuto che le osservazioni di cui alla nota succitata non siano meritevoli di accoglimento per le motivazioni già dedotte nel preavviso di diniego prot 6151/15;

Atteso che l'Autorizzazione di cava del 09/04/2008 sopra citata prevede il recupero ambientale dell'area secondo le prescrizioni tecniche previste dall'autorizzazione;

RAVVISATA la necessità di ordinare il recupero ambientale secondo le prescrizioni previste dall'autorizzazione di per la coltivazione di cava di sabbia e ghiaia rilasciata in data 09/04/2008;

ORDINA

A:

- GEOSERVIZI S.r.l., con sede in Avigliana (TO) – Via Moncenisio n. 1 – C.F. 09371620015, in qualità di proprietari e titolari dell'autorizzazione;
- Ing. Bruno CIPULLO, nato a Teano (CE) il 22/06/1948 C.F. CPLBRN48H22L083K, con studio in Torino, Via Giolitti 41, in qualità di Direttore Responsabile dei luoghi di lavoro di cava;

DI PROCEDERE ALL'IMMEDIATO

Recupero ambientale dell'area di cava autorizzata in data 09/04/2008 (in quanto l'autorizzazione risulta scaduta e non rinnovata per i motivi in premessa citati), secondo le prescrizioni previste dalla citata autorizzazione che qui di seguito vengono riportate:

Il riempimento con: terre rocce da scavo, previsto in progetto, dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Si ricorda che le terre e rocce da scavo, affinché non siano considerate rifiuti, devono rispettare le seguenti condizioni (allo stato attuale della normativa vigente):

- siano destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati;
- siano riutilizzate senza "trasformazioni preliminari";
- il riutilizzo avvenga secondo le modalità previste dal relativo progetto di VIA o, in mancanza di VIA, secondo le indicazioni dettate dalle competenti Autorità amministrative (previo parere dell'ARPA) nel progetto approvato;
- le terre e rocce abbiano concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. I limiti di accettabilità sono quelli stabiliti dal DM 471/99 o quelli più bassi richiesti dalla particolare destinazione urbanistica del sito.

Per il riempimento dello scavo si dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo. Il materiale alloctono dovrà essere compattato, bagnato, mantenuto in quiete per almeno 60 giorni, per assicurare l'assestamento della massa; infine sarà spianato e modellato per evitare la formazione di avvallamenti. Concluse queste operazioni, potrà essere ricostituita la copertura pedologica. Lo strato superiore del cumulo di inerti dovrà essere costituito da materiale con coefficiente di permeabilità tale da evitare che nel suolo si formino ristagni idrici sottosuperficiali o drenaggio interno eccessivamente rapido.

Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio e altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;

Ai fini del recupero ambientale

DETERMINA

le seguenti prescrizioni tecniche:

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, separando gli orizzonti Ap (circa 20 cm) e Ac (circa 30 cm), con potenze non superiori a 2 m, nelle immediate vicinanze dello scavo e venga reimpiegato in fase di recupero ambientale, eventualmente integrato con materiale ammendante organico, con una potenza minima di 0.50 m (dopo assestamento) non appena possibile dopo la coltivazione. Il terreno dovrà essere conservato in condizioni tali da assicurare il mantenimento della componente microbiologica, della porzione organica e di discrete caratteristiche strutturali, evitando fenomeni di dilavamento ed erosione, per un efficace ripristino ecologico, estetico e funzionale della cava; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;

I movimenti terra dovranno essere eseguiti con suoli non saturi d'acqua, per evitare la compattazione ed il degrado delle caratteristiche agronomiche e tessiturali;

Il terreno dovrà essere distribuito livellando e modellando la superficie per ripristinare favorevoli condizioni di drenaggio idrico superficiale, evitando la formazione di buche e contropendenze con ristagno d'acqua;

Prima di procedere alla semina dovrà essere eliminato lo scheletro grossolano dal suolo;

La semina dovrà avvenire preferibilmente nei mesi di aprile – maggio o settembre, con esclusione comunque dei mesi invernali;

La messa a coltura dei terreni dovrà avvenire mediante la semina di un prato polifita che assicuri il ristabilimento di una favorevole struttura fisica e delle proprietà biologiche. La rottura del prato per ritornare alle colture programmate potrà avvenire mediante sovescio solo dopo il secondo anno dal completo recupero della cava;

Al termine della coltivazione, il piazzale di cava risultante venga riutilizzato ai fini agricoli e sia preparato per le successive semine o impianti in fine siano ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto,

Vengano eseguiti tutti interventi di inerbimento riportati nel progetto presentato, secondo le modalità nello stesso indicate;

Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo il cronoprogramma dei lavori, e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava;

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione;

Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per l'escussione della cauzione e intervenire in via sostitutiva;

Al termine dei lavori di recupero ambientale e ai fini dello svincolo della fideiussione la Ditta dovrà presentare a Comune e Città Metropolitana di Torino – Servizio V.I.A. una relazione tecnica post-operam, descrittiva delle modalità di ripristino della copertura pedologica, dimostrando e documentando il recupero dell'attitudine agronomica dell'area.

I lavori di recupero ambientale dovranno essere effettuati entro il termine perentorio di 6 mesi con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza.

Si notifici la presente ai soggetti come sopra generalizzati e al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza.

Contro la presente ordinanza nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio

Caselette, 23/06/2016

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. E. Malandrone

